



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo di Sasso Marconi

via Porrettana 258 - 40037 SASSO MARCONI (BO)

C.F. 91201300372 – C.M. BOIC83600D - Tel.051/6758301 – C.U.: UFGT3J

Protocollo/Luogo/Data (si veda segnatura)

Ai Docenti della Scuola Secondaria

OGGETTO: Adempimenti e scrutini finali

Per la Scuola Secondaria di primo grado le lezioni per l'a.s. 2024/2025 termineranno il giorno 06 giugno 2025.

Gli scrutini si terranno in PRESENZA, secondo il calendario e l'o.d.g. sotto riportati:

DATA	ORA	CLASSE	NOTE
Venerdì 6/06/2025	14.30	SCRUTINIO 3B	Gli scrutini del 06/06/2025 si svolgeranno nell'ala est per via dei preparativi per il Referendum
	16.00	SCRUTINIO 3D	
	17.30	SCRUTINIO 3A	
Lunedì 09/06/2025	8.30	SCRUTINIO 3C	
	10.00	SCRUTINIO 1C	
	11.00	SCRUTINIO 1B	
	12.00	SCRUTINIO 1A	
	14.00	SCRUTINIO 1D	
Martedì 10/06/2025	9:00 - 9:45	RIUNIONE PRELIMINARE ESAMI	Tutte le attività del 9 e del 10 giugno 2025 si svolgeranno presso il plesso di Villa Marini
		Ore 10:00 SCRUTINIO 2D	
		Ore 11.00 SCRUTINIO 2C	
		Ore 13:30 SCRUTINIO 2B	
		Ore 14:30 SCRUTINIO 2A	

Ordine del giorno:

Firmato digitalmente da Nicoletta MORI

1. Approvazione della relazione finale;
2. Validazione dell'anno scolastico;
3. Attribuzione dei voti nelle singole discipline, attribuzione del voto di comportamento e del giudizio globale, definizione ammissioni e non ammissioni e strategie di recupero;
4. Attribuzione del voto di ammissione all'Esame di Stato (solo classi terze);
5. Compilazione della certificazione delle competenze in uscita (solo classi terze);
6. Varie ed eventuali.

Sono tenuti a partecipare allo scrutinio finale tutti gli Insegnanti componenti il Consiglio di Classe. ENTRO IL 6 GIUGNO 2025 dovranno essere stilati e caricati sul registro elettronico (nella sezione “Documenti ed eventi/per classe”) i seguenti documenti:

CLASSI TERZE

1. La relazione del Consiglio di Classe elaborata dal Docente Coordinatore che dovrà specificare:
 - a) il profilo della classe, con riferimento all'ambiente in cui la scuola opera
 - b) il processo evolutivo della classe nel triennio
 - c) il processo formativo degli alunni secondo fasce di livello di apprendimento e obiettivi raggiunti
 - d) indicazioni metodologiche
 - e) progetti svolti e uscite didattiche
 - f) consiglio orientativo
 - g) note sulle assenze e sul comportamento disciplinare degli alunni
 - h) rapporti con le famiglie
2. Le relazioni delle CLASSI TERZE di ciascuna disciplina dovranno specificare:
 - a) risultati raggiunti
 - b) indicazioni metodologiche e didattiche
 - c) programma effettivamente svolto nell'anno in corso firmato dal Docente e da due alunni

CLASSI PRIME E SECONDE

La relazione del Consiglio di Classe elaborata dal Docente Coordinatore che dovrà specificare:

1. il profilo della classe, con riferimento all'ambiente in cui la scuola opera
2. il processo formativo degli alunni secondo fasce di livello di apprendimento e obiettivi raggiunti
3. indicazioni metodologiche
4. progetti svolti e uscite didattiche
5. note sulle assenze e sul comportamento disciplinare degli alunni
6. rapporti con le famiglie

Per tutte le discipline vanno consegnati i programmi effettivamente svolti

Gli orari indicati per la valutazione finale di ogni classe non possono essere considerati tassativi, in quanto

subordinati ai tempi necessari per confrontare opinioni, deliberare i voti, definire il giudizio globale.

In assenza della Dirigente Scolastica assume la presidenza e gestisce i lavori il Docente Coordinatore di classe.

Per il verbale si utilizzerà il modello (form) precaricato nel registro di classe.

Per gli alunni con disabilità si ricorda che vanno redatti anche la relazione finale e il Profilo Dinamico Funzionale (da compilare per TUTTI gli alunni in passaggio).

Si ricorda, infine, che tutto il Personale della scuola ha il dovere di mantenere il segreto d'ufficio, che comprende anche l'obbligo di non fornire preventivamente a terzi alcuna informazione su atti ed operazioni degli Organi Collegiali, ivi compresi quelli dei C.d.C.

Si riportano di seguito alcune indicazioni inerenti agli scrutini finali:

Come è noto, la Legge 01 ottobre 2024, n. 150 e l'O.M. 09 gennaio 2025, n. 3, hanno apportato modifiche al Decreto legislativo 13 aprile 201, n. 62 in relazione alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di Scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.

Occorre tenere in considerazione eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accettare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio finale la non validità dell'anno scolastico il Consiglio di Classe non procede alla valutazione degli apprendimenti, disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Si ricorda che, ai sensi delle modifiche normative in materia di valutazione, il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico (art. 5 comma 2 O.M. 09/01/2025) e che in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi (art. 5 comma 3 O.M. 09/01/2025; art. 6 comma 2 bis D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62).

È confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO O CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Si ricorda che in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) *aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe*
- b) *voto attribuito al comportamento in sede di scrutinio finale pari o superiore a 6/10*
- b) *non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;*
- c) *aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.*

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei quattro requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione all'Esame medesimo.

La scala decimale deliberata dal Collegio dei Docenti deve essere utilizzata in sede di scrutinio in egual misura da tutti i Docenti al fine di garantire il principio di omogeneità.

La non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale deve essere deliberata esclusivamente con decisione assunta collegialmente dai Docenti della classe in casi eccezionali e motivati. A tal fine i componenti del Consiglio di Classe che propongono la non ammissione degli alunni alla classe successiva dovranno verbalizzare i mezzi esperiti negli interventi particolari (recupero e/o sostegno) messi in opera nei confronti dei suddetti alunni, nonché un giudizio analitico che evidenzi il mancato raggiungimento di definiti prerequisiti in assenza dei quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento.

In premessa, tuttavia, è bene ricordare che si concepisce la non ammissione:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza

Per quanto esplicitato si raccomanda una valutazione trasparente, ragionevole, rigorosa e puntuale che, anche in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi, tenga conto di documentati processi di miglioramento sia negli apprendimenti disciplinari che nel comportamento.

L'alunno del quale si sia considerata grave la situazione e che con decisione a maggioranza non sia stato ammesso fruirà, nell'anno successivo, di precoci e formalizzati interventi di recupero e/o sostegno.

La valutazione degli alunni con disabilità e con DSA sarà effettuata ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 62/2017. Per le classi terze con alunni DSA è opportuno che il Consiglio preveda strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi da adottare durante le prove d'Esame (secondo quanto previsto nel PDP).

In sede di scrutinio il Docente Coordinatore proporrà la relazione finale del Consiglio di Classe: il documento, eventualmente modificato, verrà approvato collegialmente.

Per la valutazione del rendimento scolastico nelle singole discipline, ciascun Docente propone la propria valutazione per ogni alunno; il Consiglio di Classe delibera l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato con un voto numerico espresso in decimi.

È necessario elencare nominativamente nel verbale di scrutinio gli alunni "Ammessi" e quelli "Non ammessi" precisando quali decisioni siano state prese "a maggioranza" e quali "all'unanimità".

Le eventuali "Non ammissioni" andranno puntualmente motivate e verbalizzate.

Prima di procedere allo scrutinio per ciascun alunno, occorre validare l'anno scolastico (art. 11 comma 1 D.Lgs. n. 59/2004) indicando accanto al nominativo il numero delle assenze. Il Consiglio può, per singoli casi eccezionali e in relazione ai criteri adottati, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite delle assenze.

Gli scrutini finali avvengono secondo il calendario fissato dalla Dirigente Scolastica, alla presenza dei Docenti di classe, ivi compresi il Docente di sostegno e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il Docente di religione o di attività alternativa.

Si raccomanda l'apposizione delle firme di tutti gli Insegnanti del Consiglio di Classe sui documenti relativi alle operazioni di scrutinio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Nicoletta Mori